



34606-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS - Presidente -
DONATELLA GALTERIO
ELISABETTA ROSI
ALDO ACETO - Relatore -
LUCA SEMERARO

ACR
Sent. n. sez. 1063/2021
CC - 04/06/2021
R.G.N. 6946/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

In caso di diffusione del
procedimento di
omologazione della sentenza e
gli altri atti del procedimento.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 12/2003
 dispensa
 a richiesta
 imposto dalla legge

avverso la sentenza del 29/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI
IMERESE

Luana...

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, KATE TASSONE, che ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.



[Signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento della sentenza del 29/09/2020 del GUP del Tribunale di Termini Imerese che, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di undici mesi di reclusione e 120,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 3, comma 2, n. 2), legge n. 75 del 1958, e ha disposto la confisca dell'abitazione di sua proprietà concessa in locazione allo scopo di esercizio di casa di prostituzione.

1.1. Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza e contraddittorietà intrinseca della motivazione sotto il duplice profilo della mancata esplicitazione delle ragioni dell'esercizio del potere di ablazione facoltativa del bene e della inconciliabilità logica di tale decisione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Il GUP ha disposto la confisca dell'abitazione di proprietà del ricorrente «trattandosi di cosa che è servita per commettere il reato». Si tratta, dunque, di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., disposta su bene non soggetto a sequestro la cui strumentalità rispetto alla condotta delittuosa non è nemmeno contestata.

3.1. Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, in tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240, cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso (Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275).

3.2. La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è «misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; talché l'istituto, che consiste



nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria» (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681 - 01; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Mauro Martinez, Rv. 236973 - 01; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Rv. 217376 - 01); il giudice è pertanto tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato; tale natura del bene costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone (Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Rv. 270324 - 01; Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Rv. 278406 - 01). La prognosi di pericolosità derivante dalla concreta possibilità che la persistente disponibilità del bene, in sé lecita, agevoli, occasioni o consenta la reiterazione del reato può anche fondarsi su modifiche strutturali del bene stesso che ne certifichino un collegamento stabile con l'attività criminosa ed esprimano con essa un rapporto funzionale rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973 - 01; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263111 - 01; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591 - 01; Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Rv. 246546 - 01).

3.3. Il fatto che l'appartamento confiscato fosse stato incontestabilmente utilizzato per la commissione del reato (e che dunque sia bene astrattamente confiscabile) non è sufficiente, come al contrario sostiene il PG; né il rito prescelto dall'imputato esonera il giudice dal dovere di formulare un giudizio prognostico di pericolosità che nel caso di specie manca del tutto.

3.4. Quanto all'ulteriore profilo del contrasto logico tra applicazione della confisca e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è sufficiente osservare che i due istituti possono convivere nello stesso provvedimento di condanna secondo quanto espressamente prevedono gli artt. 164, comma terzo, 236, comma secondo, 210 cod. pen. (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 1454 del 23/09/1985, Rv. 170712 - 01, secondo cui il presupposto indefettibile della confisca facoltativa, disciplinata dall'art. 240 comma primo cod. pen., è che sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. La regola, desunta dal combinato disposto dagli artt. 236 e 210 cod. pen., secondo la quale l'Estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, va interpretata non come deroga al principio sopra enunciato, ma come volontà del legislatore di

impedire che la causa estintiva del reato, sopravvenuta dopo una condanna irrevocabile (amnistia impropria, sospensione condizionale della pena) elimini le misure di sicurezza patrimoniali che ragioni di politica criminale impongono siano mantenute di fronte alla insopprimibile realtà della dichiarata colpevolezza). Che, anzi, la confisca, proprio perché concorre a eliminare una delle possibile cause di ricaduta nel delitto, rafforza la prognosi positiva sottesa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.5. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, il 04/06/2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Anna Petruzzellis

